



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2022, proposto da  
Monica Cori Carlitto, Valentina Castellano, Valentina Dalcanale, Giuseppe di  
Franco, Adriana Di Nisio, Marsida Duro, Damiano Fasano, Caterina Fontana,  
Francesca Gaudiano, Guglielmo Gazzo, rappresentati e difesi dall'avvocato Danilo  
Granata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione Pubblica in  
persona del legale rappresentante;
  - Commissione interministeriale RIPAM, in persona del legale rappresentante;
  - Ministero della Giustizia in persona del Ministro *pro tempore*;
  - Formez PA, in persona del legale rappresentante;
- non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Antonella Fiordalisi, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- delle graduatorie di merito e dei vincitori del *Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14 gennaio 2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza;
- degli esiti delle prove digitali dei ricorrenti inerenti il *concorso concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, per come pubblicati sulle rispettive aree personali del portale Step One 2019 in data 3 dicembre 2021;
- dei verbali di correzione delle prove;
- della Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; il Bando pubblicato in GU n. 62 dell'8 agosto 2021, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; di ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto;

*per l'accertamento*

del diritto dei ricorrenti che hanno lasciato in bianco il quesito di cui in narrativa, ovvero che hanno individuato la risposta all'assegnazione del punteggio positivo (+0.75) previa eliminazione di eventuale penalità

*per la conseguente declaratoria di illegittimità*

del *modus operandi* della P.a. in relazione all'ambigua e palesemente errata

formulazione del quesito di cui in narrativa e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso,

*nonché per l'accertamento*

del diritto dei ricorrenti ad essere dichiarati idonei e collocati in posizione utile nelle graduatorie di riferimento

*con conseguente condanna in forma specifica*

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare ai ricorrenti il punteggio positivo sulla domanda di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti dei ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Rilevato come, a sostegno dell'anzidetta richiesta, parte ricorrente abbia evidenziato che *“le graduatorie son state pubblicate, stanno per iniziare le scelte delle sedi concorsuali secondo i rispettivi ordini di preferenza e in ogni caso il 21 febbraio si avrà l'immissione in servizio, e quindi a breve verranno sottoscritti i contratti di lavoro”*;

Escluso che rilevino, quanto alla domanda ex art. 56 c.p.a. come sopra proposta, i presupposti per l'adozione delle sollecitate misure cautelari monocratiche, atteso che la pretesa sostanziale dalla parte ricorrente fatta valere ben potrà trovare integrale soddisfacimento in conseguenza dell'eventuale accoglimento, in sede collegiale, della domanda cautelare (alla quale potrà far seguito l'ammissione dell'interessata al prosieguo della procedura selettiva; e, conseguentemente, alla scelta della sede, ove il punteggio alla medesima spettante effettivamente si rivelasse utile alla inclusione nel novero dei vincitori del concorso di cui trattasi);

Ulteriormente osservato come la stessa parte ricorrente abbia richiesto, per

*l' "ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 cpa per quanto già esplicitato in merito agli imminenti step procedurali (scelta sedi – convocazione – stipula dei contratti – immissione in servizio), ... che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio";*

Ritenuto che ricorrano i presupposti per la concessione dalla richiesta dimidiazione dei termini, con conseguente fissazione della Camera di Consiglio per la trattazione in sede collegiale dell'istanza cautelare, come indicato in parte dispositiva;

Da ultimo, rilevato come parte ricorrente abbia proposto anche istanza di autorizzazione alla notificazione a mezzo di pubblici proclami, *"in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati";*

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *"quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità";*

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti aventi qualità di parte controinteressata;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, *"per pubblici proclami"* sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a).-pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un

collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

P.Q.M.

così dispone:

- a) respinge la richiesta di provvedimento cautelare monocratico, ex art. 56 c.p.a.;
- b) accoglie la domanda presentata dalla parte ricorrente ai sensi dell'art. 53 c.p.a.;  
e, per l'effetto:
  - dispone l'abbreviazione alla metà dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., relativamente all'istanza cautelare depositata – in una con l'atto introduttivo del giudizio – il 24 gennaio 2022;
  - conseguentemente, fissa per la trattazione collegiale della medesima istanza la Camera di Consiglio del 9 febbraio 2022, ore di rito;
  - onera la parte ricorrente di notificare il presente decreto alle controparti, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2022;
- c) accoglie, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la

Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 25 gennaio 2022.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

IL SEGRETARIO